

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

*Associati*

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**SARA MAGNANI**  
Dottore Commercialista

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**CECILIA RICCI**  
Consulente del Lavoro

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**OGGETTO: Blocco della compensazione dei crediti in presenza di ruoli superiori ad € 100.000**

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la circolare n. 16 con cui sono stati forniti i primi chiarimenti sul divieto di compensazione ex L. 213/2023. Tale norma prevede un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a € 100.000, salvo sia in essere una sospensione giudiziale o amministrativa.

Ciò opera per le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2024 non rilevando la scadenza del ruolo. L’Agenzia delle Entrate, in coerenza con il dato normativo specifica che il divieto è “assoluto” nel senso che non legittima la compensazione nemmeno dell’eventuale eccedenza. Se c’è un ruolo scaduto per 130.000 euro e il contribuente ha un credito compensabile per 200.000 euro, nemmeno l’eccedenza di 70.000 euro può essere compensata se non viene prima estinto il ruolo.

Verifica della soglia delle somme iscritte a ruolo

Per verificare il superamento della predetta soglia, assumono rilevanza sia gli importi relativi ai carichi affidati all’Agente della Riscossione, provvisori e definitivi, sia gli importi riferiti ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate (compresi gli atti di recupero), relativi ad un eventuale debito Irpef/Ires/Irap/Iva, imposte di registro o altre imposte indirette.

Tali somme concorrono alla soglia a condizione che:

- sia scaduto il termine di pagamento del debito maturato<sup>1</sup>;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione;
- non siano in essere piani di rateazione<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Per gli importi iscritti a ruolo, il termine di pagamento coincide con il sessantesimo giorno dalla data di notifica al contribuente della cartella, mentre, per gli accertamenti esecutivi, si tratta del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento dell’accertamento.

<sup>2</sup> I carichi affidati all’Agente della Riscossione per i quali è concessa la rateazione non contribuiscono alla soglia di € 100.000 se le rate scadute sono state regolarmente pagate ovvero se l’omesso/tardivo pagamento non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.

Si precisa che non concorre al raggiungimento della soglia l'importo oggetto di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della Riscossione tra il 01.01.2000 ed il 30.06.2022 (c.d. "rottamazione-quater"), per i quali è in essere il pagamento rateale, a condizione che siano state versate tutte le rate nei termini sanciti dal piano<sup>3</sup>.

Affinché si desideri appurare la sussistenza dei carichi affidati all'Agenzia della Riscossione, è sufficiente riscontrare le cartelle/atti notificati, consultare la propria situazione debitoria accedendo al sito Internet ([www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it)), oppure richiederla tramite i canali disponibili nel predetto sito o agli sportelli dell'Agenzia della Riscossione.

#### Crediti per i quali sussiste il divieto di compensazione

In presenza di iscrizioni a ruolo di ammontare superiore ad € 100.000, il divieto di compensazione opera:

- per tutti i crediti relativi ad imposte erariali (quali Irpef/Ires/Irap/Iva/imposte di registro);
- per il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno;
- per il credito d'imposta "Industria 4.0";
- per i crediti relativi a bonus edilizi;
- per gli altri crediti di natura agevolativa.

#### Crediti non soggetti al divieto di compensazione

Si segnala che l'esclusione non opera, e pertanto la compensazione rimane possibile, con riferimento ai crediti relativi a:

- contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali (comprese le quote associative);
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro/committenti di prestazioni di co.co.co. ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR;
- premi INAIL.

#### Ripristino della compensazione

Il divieto della compensazione viene meno a decorrere dalla data in cui gli importi affidati all'Agente della Riscossione risultano pari o inferiori a € 100.000 a seguito della sospensione giudiziale/amministrativa dei

---

<sup>3</sup>In questa ipotesi, la decadenza si verifica anche solo in presenza di un omesso versamento di una singola rata a partire dal sesto giorno dal termine di pagamento della stessa (c.d. "periodo di tolleranza").

carichi affidati, della concessione di un piano di rateazione finalizzato all'estinzione dei debiti oppure a seguito del pagamento delle somme dovute.

Si precisa che, per le imposte erariali, è possibile fruire dei relativi crediti per ridurre in compensazione verticale un carico pendente; per gli atti di recupero di crediti non spettanti od inesistenti, tali debiti devono essere invece pagati per la loro estinzione, senza poter usufruire della possibilità di compensare.

#### Coordinamento con le altre norme

Infine, visto che il co. 49-quinquies dell'art. 37, del DL 223/2006, stabilisce che ove non si renda applicabile il divieto di compensazione qui analizzato, resta ferma l'applicazione dell'art. 31 del DL 78/2010:

- nel caso in cui l'ammontare dei carichi affidati all'Agente della Riscossione sia superiore ad € 1.500 ma non superiore ad € 100.000, trova applicazione il citato articolo 31, secondo cui la compensazione è vietata fino a concorrenza dell'importo da debiti di ammontare superiore ad euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, mentre
- nel caso in cui l'ammontare dei carichi affidati all'Agente della Riscossione sia superiore ad euro 100.000, trova applicazione il solo art. 37, co. 49-quinquies del DL 223/2006.

La differenza delle due norme risiede nel fatto che mentre ai sensi dell'articolo 31 opera il divieto di compensazione dei crediti erariali, in presenza dei citati "debiti scaduti" di importo superiori ad euro 1.500, per quanto riguarda, invece, la norma di cui al nuovo comma 49-quinquies dell'art. 37, in presenza di "debiti scaduti" superiori ad euro 100.000 il divieto di compensazione scatta per tutti i crediti, sia di natura erariale che agevolativa, ad eccezione di quelli nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Federico Bottrighi